

COMUNE DI CAPRAROLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

01. LA COMUNITA' DI CAPRAROLA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I PRINCIPI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, CIVILI E CULTURALI, E PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, DEI SESSI, E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE; PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 .

03. L' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL' ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELL' AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

04. IL COMUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI DETTI FINI PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRI COMUNI, PROVINCE E CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO.

ART. 03

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 04

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 05

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE, DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 07

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 08

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. POSSONO ESSERE PREVISTE ULTERIORI NORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 09

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 10

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA;

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5,747 CONFINANTE CON I COMUNI DI RONCIGLIONE, VETRALLA, VITERBO, CANEPINA, VALLERANO, CARBOGNANO E NEPI.

ART. 11

SEDE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' SITA IN VIA FILIPPO NICOLAI, N. 02 LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 12

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME CAPRAROLA E CON LO STEMMA RIPRODUCENTE, SU FONDO AZZURRO, DUE CAPRE CHE SORREGGONO UN GIGLIO FARNESE, IL TUTTO SORMONTATO DA UNA CORONA.

02. NELLE CERIMONIE UFFICIALI E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE RICONOSCIUTO ED APPROVATO A NORMA DI LEGGE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, POSSONO ESSERE CONSENTITI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

ART. 13

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL MESSO COMUNALE PROVVEDE ALL'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 14

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

ART. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

ART. 16

ELEZIONE - COMPOSIZIONE - CONSIGLIERE ANZIANO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI.

ART. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 32 DELLE LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE,

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E POSSONO INDIVIDUARE GLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. IL CONSIGLIO, SE UNANIME, PUO' ESPRIMERE, ALL'ATTO DELLA NOMINA ED IN OGNI ALTRA OCCASIONE NELLA QUALE NE RAVVISI LA NECESSITA', GLI INDIRIZZI PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI IN ENTI, AZIENDE, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

08. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONI, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE ED

INTERNAZIONALE.

ART. 18

FUNZIONAMENTO

01. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINERA' IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DOVRA' IN OGNI CASO DISCIPLINARE:

- A) LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;
- B) LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E LA VERBALIZZAZIONE;
- D) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
- E) L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.

ART. 19

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, IN SESSIONI STRAORDINARIE ED IN SEDUTE D'URGENZA.

02. SONO DA CONSIDERARE ORDINARIE LE SOLE SEDUTE CHE COMPREDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO ED IL BILANCIO DI PREVISIONE.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE E QUELLE D'URGENZA POTRANNO AVERE LUOGO IN QUALSIASI PERIODO.

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 04 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO NEO-ELETTO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO DI CUI AL SECONDO COMMA.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON

DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI
CONSIGLIERI.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE,
ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE
TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA
RICHIESTA.

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA
LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 22

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E'
STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 23

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE
ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO
COMUNALE O, IN ASSENZA, DAL VIGILE URBANO, AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI,
NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA,
QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA,
QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA
E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA'
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA
DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA
UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA
VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO
CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,

SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A FORMARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO MEDIANTE SCHEDE NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 28

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS, LE INDENNITA', IL RIMBORSO DELLE SPESE E L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 29

PREROGATIVE ED ADEMPIMENTI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHiesto CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, ALLA QUALE SONO COMUNICATE. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA IMMEDIATA SURROGAZIONE.

05. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

06. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTATARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTERE IL CONFLITTO D'INTERESSI.

07. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA ADUNANZA DEL NEO CONSIGLIO ELETTO.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO PER UN ANNO ALLE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

09. I CONSIGLIERI COMUNALI DICHIARANO, ENTRO IL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO, L'ELENCO DEI REDDITI PROPRI E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COMPRESI NELLO STATO DI FAMIGLIA, CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE, COSI' COME RISULTANO DISTINTI NELL'ULTIMA DENUNCIA PRESENTATA A MAGGIO. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE. LE DICHIARAZIONI SONO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE E CHIUNQUE PUO' CHIEDERE DI PRENDERNE VISIONE.

ART. 30

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 31

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE, AL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI, STABILENDONE IL NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, CON DELIBERAZIONE ADOTTATA

NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO CON CRITERIO PROPORZIONALE E VOTO PLURIMO, COMPLESSIVAMENTE TUTTI I GRUPPI.

03. IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, CHE VIENE EFFETTUATA CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE.

04. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE E' ELETTO DALLA STESSA NEL PROPRIO SENO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE.

05. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

06. IL SINDACO, GLI ASSESSORI NONCHE' I CONSIGLIERI CHE NON FANNO PARTE DELLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

07. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 32

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUALSIASI MOMENTO, PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI, PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI INTERVENTI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI NONCHE' PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE.

02. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, STABILITO L'OGGETTO DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

03. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO O DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 33

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

PUO' ASSISTERE IL FUNZIONARIO DESIGNATO DAL SEGRETARIO STESSO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.

05. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, FUNZIONARI DEL COMUNE.

06. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEL CONTO ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI.

ART. 37

ASSESSORI DELEGATI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

ART. 38

RESPONSABILITA' DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

ART. 39

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN

BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

06. COMPETE INOLTRE ALLA GIUNTA DELIBERARE IN ORDINE ALLE SEGUENTI MATERIE:

- A) LITI ATTIVE E PASSIVE, DENUNCE E TRANSAZIONI;
- B) CONTRATTI NON RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- C) PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, NEL RISPETTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, COMPRESSE LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI;
- D) VARIAZIONI PROGETTUALI ED ALTRE PERIZIE CONCERNENTI OPERE PUBBLICHE CHE NON COMPORTANO UN INCREMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO INIZIALE;
- E) ATTI TECNICI E CONTABILI CONCERNENTI LE OPERE PUBBLICHE FINO AL COLLAUDO;
- F) IMPEGNI DI SPESA, FATTE SALVE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO;
- G) STORNI DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO;
- H) LIQUIDAZIONI DI SPESE QUANDO SI RENDE NECESSARIA L'INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PREVENTIVAMENTE ASSUNTO;
- I) ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE;
- L) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- M) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, SU PARERE DALLA APPOSITA COMMISSIONE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- N) APPROVAZIONE DI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- O) DECISIONI IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- P) INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, DEI PARAMETRI, DEGLI STANDARDS E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINAZIONE DEI MISURATORI E DEI MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL REVISORE DEL CONTO;
- R) CONCESSIONI CIMITERIALI E CONCESSIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO;
- S) CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE NEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI FISSATI NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 40

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA.

L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 41

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 42

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' L'UNICO RAPPRESENTANTE DEL COMUNE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 43

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO NELLA FUNZIONE DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E

PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

08. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.

09. IL SINDACO PUO' CONCLUDERE ACCORDI PRELIMINARI, NON VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE, CON SOGGETTI INTERESSATI, CONCERNENTI QUESTIONI RILEVANTI PER GLI INTERESSI DEL COMUNE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

10. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

11. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA.

12. VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA COMUNALE.

13. STIPULA I CONTRATTI DI MUTUO, QUELLI DI ALIENAZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E TUTTI QUELLI IN CUI SIA PARTE IL COMUNE. AL ROGITO DEI CONTRATTI PROVVEDE IL SEGRETARIO COMUNALE SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

14. FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI.

15. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELL'ARTT. 36 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI; SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE AL COMUNE.

16. RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

17. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.

18. FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

19. ESERCITA LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

20. EMETTE LE CERTIFICAZIONI, A MENO CHE NON SI OPPONGA AL RILASCIO, QUANDO TRATTASI DI CERTIFICAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE DA NORME GIURIDICHE O DA UN INTERESSE PUBBLICO. RICEVE GLI ATTI DI NOTORIETA'.

ART. 44

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE D'EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. LE ORDINANZE DEL SINDACO DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. QUANDO HANNO CARATTERE GENERALE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALTRESI' A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO, DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

06. E' FACOLTA' DEL SINDACO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI SINGOLI ATTI EMESSI DAL VICE SINDACO O DAGLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA CHE SI PRONUNCERA' IN MERITO.

ART. 45

IL VICE SINDACO

01. IL PRIMO NOMINATIVO INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI, E' DA INTENDERSI PROPOSTO ALLA FUNZIONE DI SOSTITUTO DEL SINDACO CON LA QUALIFICA DI VICE SINDACO; GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 46

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. GLI UFFICI DEL COMUNE A CARATTERE PERMANENTE SONO ARTICOLATI IN SETTORI.

02. IL SETTORE E' L'UFFICIO CUI SONO AFFIDATE LE ATTIVITA' APPARTENENTI AD UN'AREA DETERMINATA O A PIU' AREE ACCORPATE.

03. IL SETTORE PUO' ESSERE COMPOSTO DA PIU' UFFICI.

04. I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI SONO RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFIDATI AI SETTORI STESSI E SONO ALTRESI' RESPONSABILI DEI

PROCEDIMENTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA I VARI UFFICI. PRESCRIVE L'INTERINATO E LA SUPPLENZA AFFINCHÉ GLI UFFICI SIANO SEMPRE DOTATI DI UN PREPOSTO IDONEO.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE ALTRESÌ LA POSSIBILITÀ CHE I DIPENDENTI SIANO ADDETTI TEMPORANEAMENTE AD ALTRI UFFICI PERMANENTI O TEMPORANEI, CONTINUANDO O MENO AD ASSOLVERE I COMPITI ASSEGNATI PRESSO L'UFFICIO DI APPARTENENZA.

07. IL REGOLAMENTO DETTA NORME PER LA ISTITUZIONE DI UFFICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI ELEZIONI, CENSIMENTI ED ALTRI EVENTI O NECESSITÀ.

ART. 47

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE, FRA L'ALTRO:

A) L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIÙ APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO IN VIA DI TENDENZA, L'ALLARGAMENTO DELL'AREA DELLA PROFESSIONALITÀ A COMPETENZA SPECIFICA E LA DIMINUZIONE DI QUELLA DEL PERSONALE D'ORDINE E D'ATTESA;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

D) LE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 ;

E) LA RESPONSABILITÀ, LE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO;

F) LE MODALITÀ PER LA DESIGNAZIONE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE, DI UN DIPENDENTE DI RUOLO PER QUALIFICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA. NON SONO DESIGNABILI I DIPENDENTI CHE NON ABBIANO UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA SUPERIORE AI DUE ANNI AL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA DESIGNAZIONE;

G) LA FACOLTÀ DI AFFIDARE, PER LE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE, AI PROFESSIONISTI CHE SIANO DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO, LA REDAZIONE DI PROGETTI O ELABORATI COMPLESSI ATTINENTI ALLA LORO PROFESSIONALITÀ, QUANDO LA POTENZIALITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO O DELLA STRUTTURA SPECIFICA COMPETENTE SIA COMPLETAMENTE ASSORBITA DALL'ATTIVITÀ D'ISTITUTO, PREVIO ACCERTAMENTO DI TALE SITUAZIONE DA PARTE DI UNA COMMISSIONE COSTITUITA DAL SINDACO, DALL'ASSESSORE DELEGATO AL RAMO E DAL SEGRETARIO COMUNALE, CON CORRISPETTIVI NON SUPERIORI AL 50% DELLE RISPETTIVE TARIFFE PROFESSIONALI;

H) LA POSSIBILITÀ DI PREVEDERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA

PROFESSIONISTI ESTERNI E DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO QUANDO LA COMPLESSITA' E SPECIFICITA' DEI PROGETTI SIANO TALI DA GIUSTIFICARNE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE;

1) IL DIVIETO PER TUTTI I DIPENDENTI DI ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE, NE' ALCUNA PROFESSIONE O ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA' ED ENTI, AD ECCEZIONI DI PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIMITATE NEL TEMPO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE DALLA GIUNTA.

04. II COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' ORGANO BUROCRATICO DEL COMUNE.

02. IL RAPPORTO D'UFFICIO ED IL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DA NORME STATALI E DA NORME COMUNALI CON ESSE COMPATIBILI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 49

IL VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO IN POSSESSO DI LAUREA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TUTELARE DELL'UFFICIO. L'IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE A RIUNIONI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL SEGRETARIO DEVE RISULTARE DA ATTO SCRITTO DELLO STESSO SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

01. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEVE PREVEDERE UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, CHE E' ANCHE RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

01. IL COMUNE, ATTRAVERSO LO STATUTO, RICONOSCE IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER METTERE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE LA EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, CONSIDERA SUO COMPITO QUELLO DI VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E, AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE LA CITTADINANZA, ATTIVA RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L'AZIONE, OPERANDO PER GARANTIRE UN CONTINUO COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI E RENDENDO POSSIBILI PROPRI SPAZIO STRUTTURE E RISORSE IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DI FINI DI INTERESSE GENERALE.

ART. 52

FORUM DEI CITTADINI

01. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, CIOE' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I FORUM DEI CITTADINI POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI PER TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AD ESSO PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI E RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILI DELLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI OGGETTI PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE ED I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA PRESENZA.

05. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE POSTI ALLA BASE DELLA LEGGE.

ART. 53

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE,

E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA; PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

04. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO.

ART. 54

CONSULTA

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA, ORGANISMO ATTRAVERSO IL QUALE IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI CONSULTAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

02. LA CONSULTA E' COMPOSTA DALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, CHE CHIEDANO DI PARTECIPARVI PRESENTANDO L'ATTO COSTITUTIVO, E LO STATUTO, L'ELENCO DEI SOCI COMPREDENTE ALMENO DIECI PERSONE RESIDENTI A CAPRAROLA E LE GENERALITA' ED IL DOMICILIO DEL PRESIDENTE O DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

03. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI ED I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI NON POSSONO FAR PARTE DELLA CONSULTA.

04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'AUTOGESTIONE, DELLA PARITETICITA' DEI RAPPRESENTANTI E DEL CARATTERE PERMANENTE DELL'ASSEMBLEA.

05. LA CONSULTA DEVE ESSERE RIUNITA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE PER LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

06. LA CONSULTA DEVE ESSERE RIUNITA DAL SINDACO QUANDO LO RICHIEDA UN NUMERO DI COMPONENTI STABILITO DAL REGOLAMENTO E PUO' RIUNIRSI PER INIZIATIVA FACOLTATIVA DEL SINDACO O DI UNO O PIU' ASSESSORI.

07. LA CONSULTA PRESENTA AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI DA

QUESTO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED ALLA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCENZA. LA COMMISSIONE CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE INTERESSATO, DECIDE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL'ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA. SE LA DECISIONE E' NEGATIVA, ESSA VIENE COMUNICATA, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA CONSULTA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. SE LA DECISIONE E' POSITIVA VIENE TRASMESSA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, SECONDO LE COMPETENZE, I QUALI PROVVEDONO A DARE ESITO A QUANTO PROPOSTO O RICHIESTO O A FARE CONOSCERE, IN CASO DI DINIEGO, LE MOTIVAZIONI. LA DECISIONE E' ADOTTATA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALL'INVIO DELLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE.

ART. 55

FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO, POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE IN MODO DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE.

02. LE CONSULTAZIONI DEVONO GARANTIRE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI.

03. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- CONVOCAZIONE DI APPOSITI INCONTRI CON LA POPOLAZIONE;
- UTILIZZAZIONE DEI FORUM DI CUI ALL' ARTT. 53 ;
- CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DI CUI ALL' ARTT. 55 ;
- REALIZZAZIONE DI RICERCHE E DI SONDAGGI PRESSO LA POPOLAZIONE;
- INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI.

ART. 56

DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNA SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE NELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

ART. 57

LA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE ALLA QUALE IL PROGETTO D'INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

ART. 58

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO PRESENTARE, IN FORMA COLLETTIVA, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA D'INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' CHE SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO ALL'ESAME ISTRUTTORIO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE CHE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA'. QUALORA LA COMMISSIONE SI PRONUNCI PER L'AMMISSIBILITA' VENGONO ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE, SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE DA COMUNICARE AL PRIMO FIRMATARIO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESA.

TITOLO 05

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 59

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE AL REGOLAMENTO.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI INCLUDERE NEI TERMINI STABILITI CON IL REGOLAMENTO, MEDIANTE LA ADOZIONE AD UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE PERSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGE. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA'

ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI.

ART. 60

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA DETERMINA L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE, PRECISANDO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. LA GIUNTA INDIVIDUA ALTRESI' IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 61

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE, NONCHE' QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO.

04. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 62

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE CHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, PROVVEDENDO A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

ART. 63

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO

ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA, RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA PROPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 700 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA DA PARTE DI UNA COMMISSIONE PRESIDUTA DAL SINDACO E COMPOSTA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI O CONSIGLIERI DA LORO DELEGATI DA EFFETTUARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO. IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA E LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E
RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO SESSANTA
GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE
DAL REGOLAMENTO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 APRILE ED IL 15
GIUGNO

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE
HA PARTECIPATO ALMENO IL 50% PIU' 01 DEGLI ELETTORI AVENTI
DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI
VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I
MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA
CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE
DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D'INDIRIZZO PER
L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

09. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM
CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA
COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVERE LUOGO CONTEMPORANEAMENTE
CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

10. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTI, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA
GIORNI PRECEDENTI IL GIORNO DELLE VOTAZIONI, UNA DELIBERAZIONE
CHE ACCOLGA POSITIVAMENTE IL QUESITO O I QUESITI SOTTOPOSTI ALLA
CONSULTAZIONE LE ULTERIORI OPERAZIONI DI VOTO VENGONO SOSPESSE DAL
GIORNO DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO.

11. IL BILANCIO COMUNALE DEVE PREVEDERE LE SPESE OCCORRENTI PER LO
SVOLGIMENTO DI EVENTUALI REFERENDUM.

TITOLO 06

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04
COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO
DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A
QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

03. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E'
CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME
EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO
PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO
DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA, FATTA

ECCEZIONE PER LA PRIMA MODIFICA CHE POTRA' ESSERE APPORTATA TRASCORSI SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

05. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON E' TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA DI REIEZIONE.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

04. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

ART. 66

ADEGUAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA

01. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DOVRA' ESSERE ADEGUATA AI PRINCIPI CONTENUTI NEL TITOLO 03 .

ART. 67

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.